



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2021/08.10/000002-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA, IN LOCALITÀ SAN VITALE, NEL COMUNE DI BUSCA.

PROPONENTE: G.M.T. S.R.L., VIA LUIGI EINAUDI N. 4, 12100 - CUNEO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 31.12.2020 con prot. n. 75885, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società G.M.T. S.r.l., con sede legale in Via Luigi Einaudi n. 4 a Cuneo;
- con nota provinciale prot. n. 368 del 05.01.2021 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 5 gennaio al 18 febbraio 2021;
- con nota prot. n. 369 del 5.01.2021, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2"*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 6078 dell'1.02.2021 l'**ASL CN1**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha espresso le seguenti osservazioni:
"l'area di cava, così come presentata dall'esponente, si ritiene inidonea in quanto troppo a ridosso di abitazioni civili. Inoltre è parere di questo Servizio come pure le infrastrutture (strade di campagna) siano di dimensioni eccessivamente ridotte e non compatibili con il transito di mezzi pesanti."
 - con nota prot. ric. n. 15458 dell'11.03.2021 la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere**, ha formulato le seguenti osservazioni.
"Le verifiche di stabilità delle scarpate riportate nella Relazione geologica non risultano conformi al D.M. 17/01/2018; infatti, assumendo un valore dell'angolo di attrito"

caratteristico pari a 34° in terreni incoerenti e in assenza di sisma, per raggiungere i valori minimi del fattore di sicurezza $F_s = 1.1$ previsti dalla normativa vigente, occorre che le pendenze siano limitate a 26°; viceversa, nella sezione AA' utilizzata per le verifiche, i fronti presentano un'acclività di circa 33°. Inoltre, occorre che le verifiche di stabilità tengano conto del sovraccarico indotto dai mezzi di cantiere che transitano sulle piste di accesso alla cava.

- Si evidenzia che il sito in esame è compreso nella perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018; pertanto, il recupero ambientale dovrà essere coerente con le disposizioni riportate nella "Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque" e le prescrizioni di cui al punto 31 dell'Allegato 1 al Regolamento regionale n. 11/R del 2 ottobre 2017, recante: "Per le cave ricadenti nelle aree di ricarica delimitate in attuazione dell'articolo 24 del Piano di Tutela delle Acque, indipendentemente dall'appartenenza a uno specifico comparto estrattivo, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. Il recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi o degli scavi in genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione, è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione, così come definiti dalla vigente normativa statale, prodotti dalla stessa attività estrattiva (limi di lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.);
- b. possono inoltre essere utilizzate terre e rocce da scavo, purché siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito. La compatibilità è accertata mediante opportune valutazioni sito specifiche volte ad escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee sottiacenti;
- c. eventuali modifiche, rinnovi o ampliamenti del progetto di recupero che dovessero intervenire nel corso della coltivazione devono comunque essere coerenti con quanto previsto ai precedenti punti a e b."

Tenuto conto che l'intervento ricade in un territorio a vocazione prevalentemente agricola, costellato da numerosi edifici residenziali e nuclei rurali, si ritiene indispensabile approfondire e valutare tutte le ricadute ambientali legate all'attività estrattiva, al funzionamento dell'impianto fisso di vagliatura e frantumazione dei materiali ed al trasporto degli inerti fuori e dentro l'area di cava.

Pertanto, per quanto di competenza, si propone che il progetto sia sottoposto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale."

- con nota prot. ric. n. 19141 del 25.03.2021 il **Comune di Busca** comunica le seguenti osservazioni:

"- Si preveda che il traffico pesante, derivante dall'attività proposta, ricada esclusivamente sulla Via del Primo Pilone. La strada si dirama dalla S.P. n. 155: il primo tratto risulta asfaltato, di larghezza adeguata a ricevere l'incremento veicolare e prosegue oltre l'intersezione con la Via Vecchia San Vitale, su un sedime sterrato. Quest'ultimo adeguatamente sistemato mediante asfaltatura, potrebbe rispondere in maniera adeguata all'incremento del traffico. Si raccomanda comunque di porre attenzione all'unico fabbricato posto all'angolo con Via Vecchia di San Vitale, che interferirebbe con il nuovo tracciato.

- Si escluda dalla viabilità a servizio della cava la Via Pintura, in quanto interferisce maggiormente con i nuclei abitati e le case sparse.

- Si richiede agli enti competenti in materia ambientale la massima attenzione rispetto al contesto in cui si intende autorizzare l'attività estrattiva. Si valutino attentamente l'incidenza dei fattori quali rumori, polveri ecc, derivanti dalla nuova cava, sui recettori limitrofi. In particolare, si ponga la massima attenzione sulle fasi di riempimento, sia per quanto riguarda la tipologia dei materiali (rifiuti), sia rispetto alle tempistiche con cui tali operazioni debbano avvenire, a garanzia e tutela dell'intero territorio comunale.

- Considerata la durata di vita della cava (16 anni) si richiede che vengano previste prescrizioni inerenti la tutela del paesaggio come misure di mitigazione: ridotte altezze dei cumuli, quinte arboree, ecc, che consentano un inserimento armonico dell'attività nel contesto."

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito

del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 24 marzo 2021 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
2. dal punto di vista tecnico, l'intervento proposto si presenta come una nuova attività di coltivazione mineraria in area agricola del Comune di Busca. Consiste nella coltivazione di un'area di 171.062 mq, che in 16 anni consentirà di estrarre circa 1.270.204 mc di materiale ghiaioso-sabbioso destinato a riempimenti. La superficie interessata dagli scavi sarà suddivisa in due lotti, denominati "lotto 1" e "lotto 2", separati tra loro dalla strada comunale denominata "Via Pintura". Nella parte sud-occidentale del lotto 1 sarà installato un impianto fisso per la frantumazione e la vagliatura degli inerti.

In corrispondenza di ciascun lotto gli scavi raggiungeranno una profondità di 14 m dal piano campagna; al termine della coltivazione le fosse saranno ritombate, ricoperte con terreno agrario e riportate all'attuale destinazione agricola. Il riempimento avverrà con materiali classificati come sottoprodotti, terre e rocce da scavo e, in parte, con materiale lavorato e frantumato proveniente da demolizioni.

3. Dal punto di vista ambientale, esaminata la documentazione tecnica, sono emerse problematiche tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti.

- a) Il **recupero ambientale** dell'area interessata dall'intervento estrattivo prevede il completo ritombamento degli scavi, fino al piano campagna originario, richiedendo, pertanto una volumetria di materiale di riempimento pari a quella del materiale utile estratto (più di 1.200.000 mc).

Nonostante la Ditta proponente dichiarò in progetto di operare nel settore da anni, nella documentazione tecnica allegata all'istanza non vengono fornite stime circa i fabbisogni dei materiali estratti e, analogamente per quel che riguarda la fase di riempimento, non viene fornita alcuna previsione circa l'approvvigionamento dei materiali necessari alle operazioni di riempimento degli scavi, fino al piano campagna originario.

Questo aspetto del progetto costituisce una criticità non indifferente sia da un punto di vista tecnico, dovendo ricostituire un substrato idoneo ad assicurare una riprofilatura morfologica stabile ed un recupero agricolo dell'area, conforme agli standard originari (classe di capacità d'uso del suolo II), sia in merito alla necessità di garantire l'approvvigionamento dei materiali di riempimento, con caratteristiche idonee, per il completamento dell'intervento di recupero ambientale dell'area nei tempi previsti.

- b) Nulla si evince infine, sulla **natura delle acque** utilizzate dall'impianto fisso di lavorazione inerti il quale presume un loro integrale recupero in apposito impianto di trattamento (pag. 7 Relazione Tecnica) in assenza cioè, di una qualche produzione di acque reflue.

- c) Per quanto attiene la relazione di **impatto acustico**, analizzate le osservazioni del tecnico competente si evidenzia che l'attività di coltivazione della cava posto sia svolta nel solo periodo diurno, utilizza diverse sorgenti sonore: Escavatore, Dozer, Rullo, Autocarri, Impianti di frantumazione mobile e fisso.

Per ciascuna di queste sorgenti è stato fornito un valore che è dichiarato essere attribuibile alla POTENZA sonora. Tuttavia, sembrerebbe che questi valori siano piuttosto riconducibili a una PRESSIONE sonora poiché sono stati rilevati strumentalmente a distanza ben precisa (ad esempio nel caso del frantumatore in fase di lavorazione a distanza di 2 metri).

La mappa acustica previsionale, indicata a pagina 17, (punto 11.3) realizzata con il programma di modellizzazione acustica MiTHra indica il rispetto dei limiti di immissione acustica. Tuttavia, affinché questo genere di studio sia accurato, sarebbe opportuno utilizzare i valori di Pressione acustica LpA o di Potenza acustica LWA .

Dalle valutazioni fornite dal Tecnico competente, nella relazione datata 26 ottobre 2020, si osserva che le emissioni sonore della Ditta saranno sufficientemente compatibili con quanto previsto dalla Normativa vigente in Acustica Ambientale. Sarebbe opportuno fossero condotte delle misure in seguito all'esecuzione delle opere in progetto.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 6078 dell'1.02.2021 dell'ASL CN1, la nota prot. n. 15458 dell'11.03.2021 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, la nota prot. ric. n. 19141 del 25.03.2021 del Comune di Busca, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a) le informazioni fornite nella documentazione agli atti non consentono una puntuale analisi delle caratteristiche tecniche della coltivazione mineraria proposta.
- b) L'intervento si configura come una nuova attività di coltivazione mineraria in area agricola del Comune di Busca.
- c) Date le previsioni progettuali e la localizzazione dell'area, l'intervento proposto risulta passibile di potenziali impatti ambientali potenzialmente significativi, meritevoli d'approfondimento, per le seguenti motivazioni:
 - il recupero ambientale dell'area interessata dall'intervento estrattivo prevede il completo ritombamento degli scavi, fino al piano campagna originario, richiedendo una volumetria di materiale di riempimento pari a quella del materiale utile estratto (più di 1.200.000 mc). Nella documentazione tecnica allegata all'istanza non vengono fornite stime circa i fabbisogni dei materiali estratti e, analogamente per quel che riguarda la fase di riempimento, non viene fornita alcuna previsione circa l'approvvigionamento dei materiali necessari alle operazioni di riempimento degli scavi, fino al piano campagna originario. Questo aspetto costituisce una criticità non indifferente sia da un punto di vista tecnico, dovendo ricostituire un substrato idoneo ad assicurare una riprofilatura morfologica stabile ed un recupero agricolo dell'area, conforme agli standard originari (classe di capacità d'uso del suolo II), sia in merito alla necessità di garantire l'approvvigionamento dei materiali di riempimento, con caratteristiche idonee, per il completamento dell'intervento di recupero ambientale dell'area nei tempi previsti.
 - Nulla si evince sulla natura delle acque utilizzate dall'impianto fisso di lavorazione inerti il quale presume un loro integrale recupero in apposito impianto di trattamento in assenza cioè, di una qualche produzione di acque reflue.
 - Si prevede un aumento di traffico pesante che rende necessari adeguamenti dell'attuale viabilità ed interferisce con nuclei abitati e case sparse.
 - Le verifiche di stabilità delle scarpate riportate nella Relazione geologica non risultano conformi al D.M. 17/01/2018; inoltre, occorre che le verifiche di stabilità tengano conto del sovraccarico indotto dai mezzi di cantiere che transitano sulle piste di accesso alla

cava.

- Il sito in esame è compreso nella perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 pertanto, il recupero ambientale dovrà essere coerente con le disposizioni riportate nella "Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque" e con le prescrizioni di cui al punto 31 dell'Allegato 1 al Regolamento regionale n. 11/R del 2 ottobre 2017.
- Tenuto conto che l'intervento ricade in un territorio a vocazione prevalentemente agricola, costellato da numerosi edifici residenziali e nuclei rurali, si ritiene necessario approfondire e valutare tutte le ricadute ambientali e frantumazione dei materiali ed al trasporto degli inerti fuori e dentro l'area di cava.

in data 24 marzo 2021, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A.

- Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n.19466 del 26.03.2021 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 18369 del 23.03.2021, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 31.12.2020 con prot. n. 75885, da parte del legale rappresentante della società G.M.T. S.r.l., con sede legale in Via Luigi Einaudi n. 4 a Cuneo, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento proposto si configura come una nuova attività di coltivazione mineraria in area agricola del Comune di Busca per la quale risulta necessaria una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti che potessero derivare sulle componenti ambientali coinvolte, tenendo conto di tutte le criticità dall'intervento come in precedenza evidenziate nonché di tutte le motivazioni esplicitate in premessa e nelle considerazioni espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento da parte della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere (nota prot. n. 15458 dell'11.03.2021), dall' ASL CN1 (nota prot. ric. n. 6078 dell'1.02.2021) e dal Comune di Busca (nota prot. ric. n. 19141 del 25.03.2021), dall'Ufficio provinciale Cave (nota prot. n. 18369-del 23.03.2021).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Erika Schiuma Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
